



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Home Page

Introduzione all'Autorità

Normativa di riferimento

Attività dell'Autorità

Novità

Links

FAQ & Mail





Delibera n. 117/04/CONS

Accertamento in merito alla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo

*Pubblicata su questo Sito in data 08/06/04
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 26 maggio 2004*

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 30 aprile 2004;

VISTA la [legge 31 luglio 1997, n. 249](#), di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e in particolare l'articolo 2, concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTO il [decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352](#), convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2004;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con [delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la propria [delibera n. 365/00/CONS](#) del 13 giugno 2000, recante "Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 249/97", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2000;

VISTA la propria [delibera n. 13/03/CONS](#) del 9 gennaio 2003, recante "Conclusione dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000, avviata ai sensi della [delibera 212/02/CONS](#)", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;

VISTA la propria [delibera n. 14/03/CONS](#) del 9 gennaio 2003 recante "Avvio del procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;

VISTA la [delibera n. 226/03/CONS](#), del 27 giugno 2003, recante "Procedimento

finalizzato alla verifica della sussistenza delle posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997 n. 249", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178, del 2 agosto 2003, con la quale è stato avviato l'accertamento in merito alla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo;

VISTE le risultanze istruttorie, notificate alle parti interessate, in data 16 aprile 2004;

VISTI gli atti del procedimento;

AUDITE le parti del procedimento, in data 30 aprile 2004;

VISTA la [delibera n. 116/04/CONS](#), del 30 aprile 2004, con la quale è stata rigettata l'istanza di proroga del termine di conclusione del procedimento presentata dalla società RTI S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

1) L'ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DEL SETTORE TELEVISIVO NEGLI ANNI 2001-2003

L'articolo 1, comma 3 della [delibera n. 226/03/CONS](#), recante "Procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza delle posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'[art. 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997 n. 249](#)", adottata dall'Autorità in data 27 giugno 2003, dispone l'avvio di: "*un'analisi finalizzata alla rilevazione della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003, ai fini dell'accertamento, nel periodo indicato, dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/97, da concludersi entro il 30 aprile 2004*". La [delibera n. 226/03/CONS](#), oltre a definire un termine per l'accertamento della distribuzione delle risorse economiche per il triennio in esame, dispone altresì che tale analisi vada svolta utilizzando in via prioritaria i dati della Informativa Economica di Sistema (di seguito IES).

L'Autorità ha svolto l'elaborazione dei dati IES, trasmessi ai sensi della disciplina dettata dalla [delibera n. 129/02/CONS](#), del 24 aprile 2002, recante Informativa Economica di Sistema, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002. Si precisa che a partire dall'esercizio 2002 le imprese hanno trasmesso i modelli allegati alla [delibera n. 129/02/CONS](#) attraverso la modalità telematica, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, della [delibera n. 129/03/CONS](#), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2003.

Relativamente all'anno 2003, l'Autorità ha inviato una specifica richiesta alle imprese del settore televisivo (sia emittenti televisive che concessionarie di pubblicità) di trasmettere in via telematica, alla data del 31 marzo 2004, i dati di conto economico relativi ai proventi dell'attività televisiva maturati al 31 dicembre 2003. Infatti il termine per la presentazione dei dati IES è fissato dall'art. 1, comma 3, della [delibera n. 129/02/CONS](#) al 31 luglio di ciascun anno. La trasmissione dei dati 2003 è stata svolta comunque in conformità ai modelli IES di cui alla [delibera n. 129/02/CONS](#).

L'Informativa Economica di Sistema ha un'architettura modulare in virtù della quale i modelli economici presentati dalle imprese per la rilevazione dei proventi, di cui all'[art. 2, comma 8 della legge n. 249/97](#), devono rispettare dei criteri di quadratura contabile e devono rispondere al contenuto dei prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico pubblicati in bilancio. I criteri di classificazione dei proventi utilizzati nella IES sono omogenei nei vari anni in esame, viceversa sono mutate soltanto le modalità di trasmissione delle informazioni, che si adeguano agli standard di evoluzione telematica sviluppati nelle amministrazioni pubbliche. Inoltre, per la verifica dei dati acquisiti sono

stati implementati molteplici controlli: rispondenza ai dati di bilancio e quadratura contabile, verifica della corretta compilazione della IES, individuazione delle imprese inadempienti ed integrazione delle risposte incomplete. Per i principali operatori, al di là dei meri prospetti contabili è stata, in aggiunta, verificata la coerenza dei dati trasmessi con riferimento all'intero contenuto informativo dei bilanci d'esercizio e consolidati.

2) LO SVILUPPO DEL CONTRADDITTORIO

Il Consiglio dell'Autorità nella sua riunione del 15 aprile ha ritenuto conclusa l'attività prevista dall'art. 1, comma 3, della [delibera n. 226/03/CONS](#), autorizzando la trasmissione degli esiti, che sono stati notificati ai soggetti interessati in data 16 aprile 2004. Il documento è stato notificato alle seguenti società: RAI S.p.A., SIPRA S.p.A., RTI S.p.A., Publitalia'80 S.p.A., Mediaset S.p.A., Rete A S.r.l. e Centro Europa 7 S.r.l. Il Consiglio ha altresì fissato il termine per l'invio delle memorie conclusive per il giorno 26 aprile 2004 e la data dell'audizione conclusiva per successivo 30 aprile 2004.

In data 26 aprile le società RAI, RTI, Sipra e Publitalia'80 hanno trasmesso all'Autorità le proprie osservazioni inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui alla [delibera n. 226/03/CONS](#).

In data 30 aprile si è svolta l'audizione conclusiva innanzi al Consiglio, alla quale hanno partecipato le società RAI, SIPRA, RTI e Publitalia'80. Nel corso dell'audizione le parti intervenute hanno illustrato al Consiglio le proprie posizioni in ordine alle problematiche oggetto di analisi.

Di seguito si offre una sintesi delle principali argomentazioni sviluppate dai soggetti intervenuti nel corso del contraddittorio.

La posizione di RTI

La società sostiene che le previsioni di cui all'[art. 3 della legge n. 249/97](#) non siano state attuate per la sopravvenienza del [decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352](#), convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, riguardante modalità e tempi della definitiva cessazione del c.d. "regime transitorio". La citata legge ha avuto l'effetto, nella tesi proposta, "di mutare sostanzialmente le condizioni del mercato televisivo" avendo promosso "la ricognizione del sistema con riguardo alla conversione alla tecnologia digitale".

RTI sottolinea, nella propria memoria, di aver pienamente ottemperato al "formale richiamo", formulato dall'Autorità nella [delibera n. 226/03/CONS](#), astenendosi da atti o comportamenti volti a conseguire una posizione dominante nel settore televisivo o a violare i divieti di legge.

La società, inoltre, richiama gli argomenti già trattati nel corso del procedimento di cui alla [delibera n. 226/03/CONS](#) relativamente alle seguenti tematiche: presunzione di posizione dominante, applicabilità della clausola dello sviluppo spontaneo, definizione di proventi e risorse.

In merito alla quantificazione delle risorse del mercato la società, nella memoria inviata il 26 aprile 2004, sostiene che l'Autorità avrebbe utilizzato modalità di rilevazione dei dati non omogenee nel triennio ed inoltre abbia rilevato puntualmente solo il 95 per cento delle risorse del mercato. RTI ha prodotto uno studio dell'Istituto di Economia dei Media (datato aprile 2004) in cui viene stimata la spesa di comunicazione in Italia dal 1998 al 2003, applicando metodologie di calcolo conformi all'interpretazione dei concetti di risorse e proventi proposta dalla società. Lo studio quantifica il valore delle risorse considerando il canone RAI comprensivo della quota spettante all'erario, la spesa degli utenti in acquisto di servizi di televisione a pagamento lordo dell'IVA e misurando la spesa degli inserzionisti al lordo delle commissioni delle agenzie d'intermediazione. Lo studio sottolinea anche l'incremento della spesa

sostenuta dalle famiglie (abbonamenti e canone RAI) in rapporto alla spesa degli investitori pubblicitari.

Quanto alla tendenze evolutive, RTI afferma che vi sia una sostanziale apertura del mercato alla concorrenza comprovata dall'ingresso nel settore di gruppi imprenditoriali internazionali, come quelli facenti capo ai gruppi Sky Italia ed HCSC. La società prosegue osservando che la novità di maggiore rilievo è data dalla transizione al sistema televisivo digitale terrestre che, riducendo la scarsità di frequenze, potrà portare giovamenti sul piano della concorrenza e del pluralismo.

Come conclusione delle proprie tesi, la società RTI ha richiesto di procedere all'archiviazione del procedimento ovvero, in subordine, all'avvio di una nuova fase istruttoria tesa ad effettuare una "*ricognizione del sistema nel nuovo quadro, tecnologico e normativo*".

Inoltre, RTI in data 22 aprile 2004, ha presentato un'istanza di proroga del termine per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del regolamento, di cui alla [delibera n. 26/99](#), motivando tale richiesta prevalentemente con la sopravvenienza del [decreto-legge 24 dicembre 2003 n. 352](#), che, nella tesi della società, avrebbe mutato il contesto giuridico ed economico di riferimento. L'Autorità ha rigettato tale istanza con [delibera n. 116/04/CONS](#) ritenendo il citato decreto-legge inconferente rispetto al contenuto dell'istruttoria, poiché sotto il profilo sostanziale il decreto-legge non ha mutato le condizioni del mercato televisivo, né ha modificato la norma di cui all'[art. 2, comma 7, della legge n. 247/97](#) che rimane pienamente in vigore.

Nel corso dell'audizione conclusiva, RTI ha ribadito di aver ottemperato al formale richiamo non avendo posto in essere atti o comportamenti vietati ai sensi dell'[art. 2, legge 249/97](#). Tale assunto sarebbe avvalorato dalla tesi secondo cui il superamento delle soglie non costituisca di per sé una posizione dominante vietata. Da ciò deriverebbe che la quota di mercato detenuta da RTI è compatibile con il formale richiamo di cui alla [delibera n. 226/03/CONS](#).

La posizione di Publitalia'80

La società ritiene che la [delibera n. 226/03/CONS](#) subordini l'adozione dei provvedimenti di cui all'[art. 2, comma 7 della legge n. 249/97](#), al verificarsi di due condizioni: "*in primo luogo, all'esito dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo negli anni 2001, 2002 e 2003; in secondo luogo, all'esito dell'attuazione delle previsioni degli articoli 3, commi 7, 3 e 9 della legge n. 249/97, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 466/02*".

Quanto alla seconda condizione Publitalia'80 evidenzia come le previsioni di cui all'[art. 3 della legge 249/97](#) non siano state attuate per la sopravvenienza del [decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352](#), convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, riguardante modalità e tempi della definitiva cessazione del cosiddetto "regime transitorio".

La società richiama, inoltre, le considerazioni in merito agli argomenti già trattati nel corso del procedimento di cui alla [delibera n. 226/03/CONS](#) relativamente alle tematiche della presunzione di posizione dominante, applicabilità della clausola dello sviluppo spontaneo ed alla definizione dei concetti di proventi e risorse.

Relativamente alla quantificazione delle risorse del mercato, la società sostiene che l'Autorità avrebbe operato sulla base di un quadro informativo non completo ed esauriente, sulla base delle medesime osservazioni proposte da RTI. In particolare, con riferimento alla quantificazione delle risorse del mercato la società, nel corso dell'audizione, ha affermato che l'Autorità avrebbe utilizzato modalità di rilevazione dei dati non omogenee nel triennio ed inoltre abbia rilevato puntualmente solo il 95 per cento delle risorse del mercato. La

società ha richiamato i risultati del citato studio dell'Istituto di Economia dei Media (datato aprile 2004) in cui viene stimata la spesa di comunicazione in Italia dal 1998 al 2003, applicando metodologie di calcolo conformi all'interpretazione dei concetti di risorse e proventi proposta dalla società. Publitalia'80, nel corso dell'audizione conclusiva, ha inoltre depositato un documento che illustra le quote di mercato degli operatori ricalcolato secondo i criteri proposti da RTI/Publitalia'80.

In sintesi, Publitalia'80 chiede al Consiglio di dichiarare che l'esponente non detiene una posizione dominante né lesiva del pluralismo e pertanto chiede al Consiglio di procedere all'archiviazione del procedimento, ovvero, in subordine, all'avvio di una nuova fase istruttoria tesa ad effettuare una *"ricognizione del sistema nel nuovo quadro, tecnologico e normativo"*.

Nel corso dell'audizione conclusiva la società ha espresso, in particolare, le proprie tesi riguardanti presunti errori nelle rilevazioni delle quote di mercato, sostenendo che l'Autorità avrebbe utilizzato modalità di rilevazione dei dati non omogenee nel triennio e, inoltre, avrebbe rilevato puntualmente solo il 95 per cento delle risorse del mercato. Publitalia'80 ha poi ribadito di considerare la clausola dello sviluppo spontaneo non come una norma per la prima applicazione della legge, ma come una deroga permanente al superamento dei limiti di cui all'art. 2 comma 8, nel caso in cui i soggetti non pongano in essere intese o concentrazioni lesive della concorrenza.

La posizione di SIPRA

La società Sipra, come esplicitato nella memoria del 26 aprile 2004 e nel corso dell'audizione conclusiva, ribadisce la propria estraneità a qualsivoglia tipo di violazione dei divieti di cui all'[art. 2, della legge n. 249/97](#) soprattutto in considerazione del non superamento dei limiti del 30 per cento per la raccolta di risorse economiche.

Quanto alle ulteriori considerazioni con particolare riferimento al concetto di unità economica ed all'applicabilità della clausola di sviluppo spontaneo, la società rimanda integralmente alle memorie depositate nel corso del procedimento di cui alla [delibera n. 226/03/CONS](#).

La società ha formulato richiesta di accesso agli atti in data 26 aprile 2004. L'accesso si è svolto in data 29 aprile.

La posizione di RAI

La società, in prima istanza, ha dichiarato di ritenere irrituale l'iter procedimentale seguito dall'Autorità. In estrema sintesi, RAI sostiene che, nel caso in cui la [delibera n. 226/03/CONS](#) avesse inteso prospettare l'avvio di un'istruttoria, allora il procedimento sarebbe illegittimo per violazione della legge n. 241 del 1990 e del Regolamento di cui alla [delibera n. 26/99](#). Diversamente, se la [delibera n. 226/03/CONS](#) avesse inteso semplicemente avviare un'analisi, allora le risultanze istruttorie, notificate alle parti il 16 aprile, non potrebbero essere validamente utilizzate in quanto non conseguenti ad un'istruttoria.

Nel merito, relativamente alla specificità del servizio pubblico radiotelevisivo e delle conseguenti esigenze di finanziamento, RAI sottolinea gli aspetti già sottoposti all'attenzione dell'Autorità e valutati in occasione del procedimento di cui alla [delibera n. 226/03/CONS](#) e ribadisce che *"il ruolo centrale che il servizio pubblico radiotelevisivo svolge nella società moderna è del resto riconosciuto anche a livello comunitario ed internazionale"*.

La società evidenzia, inoltre, come la decisione della Commissione Europea del 15 ottobre 2003 e la lettera ex articolo 17 del Regolamento CE n.659/1999 confermino che la programmazione della RAI è da ricondursi nella sua

integralità alla funzione di servizio pubblico, da ciò consegue che "l'emittente di servizio pubblico deve poter contare su un regime economico tale da garantirle un ammontare di risorse adeguato e idoneo a svolgere con efficacia ed incisività la propria missione [...] in conclusione quindi la Commissione ha richiamato la necessità che il regime finanziario del servizio pubblico radiotelevisivo sia esaminato unicamente alla luce del fondamentale standard di proporzionalità."

Alla luce dell'ordinamento comunitario RAI sostiene che qualsiasi provvedimento adottato dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 7, avrebbe l'esito di impedire il conseguimento della missione di servizio pubblico, ad oggi svolta attraverso fonti di finanziamento conformi al principio di proporzionalità, come attestato dalla verifiche della Commissione Europea.

La società, inoltre, richiama integralmente le argomentazioni già proposte nel corso del procedimento di cui alla [delibera n. 226/03/CONS](#), con riferimento alle seguenti tematiche: applicabilità dei limiti strutturali alla raccolta di risorse, definizione di posizione dominante vietata, considerazioni relative al computo del canone RAI.

Con riferimento a quest'ultimo argomento RAI ribadisce la necessità che siano scorporate dai proventi le quote di canone destinate ai servizi non riferibili all'emittenza televisiva via etere terrestre ed in particolare: radiofonia, offerta satellitare, informazione regionale, trasmissioni radiofoniche e televisive per le minoranze linguistiche, gestione abbonamenti TV, Rai International. A tale scopo la società ha presentato delle tabelle di sintesi che riportano, per gli anni 2001-2003, il dettaglio delle quote di canone impiegate in tali servizi.

In conclusione, la società chiede che, alla luce dell'analisi del quadro normativo nazionale ed internazionale, non sia configurabile in capo a RAI alcuna violazione delle disposizioni in materia di posizioni dominanti nel settore televisivo, in quanto qualsiasi misura correttiva non avrebbe altro effetto se non quello di pregiudicare il servizio pubblico radiotelevisivo, con effetti negativi sulla tutela del pluralismo ed in contrasto con i principi comunitari.

Nel corso dell'audizione conclusiva, RAI ha ribadito i rilievi procedurali svolti in sede di stesura della memoria finale. Ha rimarcato, inoltre, come il potere sanzionatorio dell'Autorità sarebbe allo stato attuale "bloccato" in attesa di una valutazione sugli adempimenti istruttori affidati all'Istituzione dal [decreto-legge n. 352](#). La società ha sottolineato come tale interpretazione risulterebbe coerente con il dispositivo dalla [delibera n. 226/03/CONS](#) che condiziona l'adozione di una decisione ex [art. 2, comma 7, legge 249/97](#), sia all'analisi sul triennio 2001-2003 sia all'attuazione delle disposizioni di cui all'[art. 3, della legge n. 249/97](#).

Rai ha illustrato, inoltre, un'analisi circa l'andamento dei proventi di cui all'[art. 2, comma 8, lett. a\) legge n. 249/97](#) dove ha evidenziato che, nel periodo oggetto di analisi, le risorse assorbite dalla società hanno subito un continuo decremento. La società ha sviluppato, altresì, un'analisi delle singole componenti di ricavo che presenta l'andamento negativo del valore reale della componente canone e delinea una quota di mercato decrescente, e comunque di non dominanza, per quanto attiene alle risorse c.d. contendibili, ossia abbonamenti pay-tv e pubblicità.

3) RILIEVI INTERPRETATIVI

Le argomentazioni presentate dagli operatori non differiscono, sul piano sostanziale, dalle osservazioni già formulate in occasione del procedimento relativo agli anni 1998-2000 che è stato definito, anche per quanto riguarda i citati rilievi interpretativi, con la [delibera n. 226/03/CONS](#).

Con riferimento ai rilievi di ordine procedurale avanzati dalle parti, relativamente all'assenza di contraddittorio ed alla presunta illegittimità dell'iter

procedurale seguito dall'Autorità, si evidenzia che quanto previsto dal Regolamento contenuto nella [delibera n.26/99](#) è stato soddisfatto.

In particolare, alle parti interessate è stato ritualmente notificato con [delibera n. 226/03/CONS](#) il provvedimento di avvio dell'istruttoria consentendo il pieno esercizio dei poteri e delle facoltà previste dall'art. 5, comma 2, della [delibera n. 26/99](#).

Il Consiglio dell'Autorità, nella sua riunione del 15 aprile 2004, ha ritenuto conclusa l'attività di analisi prevista dall'art. 1, comma 3, della [delibera n. 226/03/CONS](#), autorizzando la trasmissione delle risultanze istruttorie che sono state notificate ai soggetti interessati in data 16 aprile 2004. Il Consiglio ha, altresì, fissato il termine per l'invio delle memorie conclusive per il giorno 26 aprile 2004.

In data 26 aprile le società RAI, RTI, Sipra e Publitalia'80, hanno trasmesso all'Autorità le proprie memorie inerenti l'attuazione delle disposizioni di cui alla [delibera n. 226/03/CONS](#).

La società Sipra, inoltre, in data 26 aprile 2004 ha formulato richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell' art 11 della [delibera 26/99](#); l'accesso si è svolto in data 29 aprile.

La richiesta di accesso agli atti formulata da RAI è pervenuta il 28 aprile 2004 ed è stata accolta in pari data fornendo accesso il successivo 29 aprile. La società ha ritenuto di non procedere all'accesso agli atti.

In data 30 aprile, infine, si è tenuta l'audizione conclusiva innanzi al Consiglio nel corso della quale le società RAI, SIPRA, RTI, Publitalia'80 hanno illustrato le proprie posizioni in ordine alle problematiche oggetto del procedimento.

Quanto ai rilievi avanzati dalle società RTI e Publitalia'80 sulla metodologia di rilevazione dei dati, si segnala che le modalità di rilevazione adottate dall'Autorità sono state omogenee nel corso del triennio, basandosi, come noto, sull'uso dei modelli economici relativi alla Informativa Economica di Sistema che, in ciascun anno oggetto di analisi, facevano riferimento alla disciplina prevista dalla [delibera n. 129/02/CONS](#). Relativamente alla presunta incompletezza nella rilevazione delle risorse del mercato la copertura del 95 per cento delle risorse si riferisce, come è di tutta evidenza, non alla quantificazione delle risorse del mercato, ma bensì all'ulteriore verifica sui dati compiuta attraverso l'analisi dell'intero contenuto informativo dei bilanci d'esercizio e consolidati.

In merito all'adozione dei provvedimenti di cui all'[art.2, comma 7 della legge n.249/97](#), come disposto dalla [delibera n. 226/03/CONS](#), la tesi sostenuta dalle parti è che le previsioni di cui all'[art. 3 della legge n. 249/97](#) non siano state attuate per la sopravvenienza del [decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352](#), convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43, riguardante modalità e tempi della definitiva cessazione del regime transitorio.

A tale proposito si osserva che il riferimento alla sopravvenienza del [decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352](#), convertito con legge 24 febbraio 2004 n.43, pare inconferente rispetto al contenuto dell'istruttoria. Infatti, sotto il profilo sostanziale, il decreto-legge non ha mutato le condizioni del mercato televisivo, né ha modificato la norma di cui all'[art. 2, comma 7, della legge n. 247/97](#) la quale rimane pienamente in vigore, e si applica in modo comune per eliminare violazioni che fanno capo a norme sostanziali diverse e finalizzate a tutelare, in un caso la contendibilità delle risorse economiche e nell'altro la disponibilità di risorse frequenziali.

Infine, l'art. 1 della [delibera n. 226/03/CONS](#), nella parte in cui dispone l'avvio dell'istruttoria relativamente agli anni 2001, 2002 e 2003, non condiziona

formalmente l'adozione di provvedimenti di cui all'[art. 2, comma 7, della legge n. 249/97](#) all'attuazione delle previsioni di cui agli [art. 3, comma 7 e 9, della legge n. 249/97](#).

4) TENDENZE EVOLUTIVE DEI MERCATI

L'Autorità rileva che, con riferimento alle tendenze evolutive dei mercati nel periodo 2001-2003, l'accertamento sulla distribuzione delle risorse economiche conferma sostanzialmente gli assetti di mercato già rilevati nell'analisi 1998-2000, di cui alle [delibere n. 13/03/CONS](#) e n. [226/03/CONS](#). In particolare risulta confermata la valutazione del Consiglio dell'Autorità in merito all'assetto del mercato televisivo italiano: *"comunque caratterizzato da una struttura oligopolistica con le caratteristiche proprie del duopolio, ove peraltro risultano confermate anche le difficoltà degli operatori minori ad acquisire quote di audience e di risorse pubblicitarie significative, soprattutto con riferimento al settore dell'offerta di trasmissioni televisive terrestri in chiaro."* A seguito dell'entrata in vigore delle [legge n. 66/01](#) si è inoltre verificata una ulteriore concentrazione derivante dalla cessione di rami d'azienda e di impianti da parte di numerose emittenti locali a favore delle maggiori emittenti televisive nazionali (TV Internazionale, RTI, RAI)

Con riferimento alle offerte televisive a pagamento, risulta confermata la crescita di questo settore, che appare il più dinamico nel panorama del mercato televisivo italiano. Infatti, se la televisione in chiaro via etere presenta le caratteristiche di un prodotto maturo fortemente condizionato dagli andamenti del ciclo economico, la televisione a pagamento ha mostrato, anche in una difficile congiuntura di mercato, tassi di crescita rilevanti nel periodo in esame. Con riferimento ai problemi di natura economico-finanziaria manifestati dalle piattaforme Stream e Telepiù, gli stessi dovrebbero essere superati grazie alla recente acquisizione e fusione della società Telepiù da parte di Stream S.p.A., ora denominata SKY Italia, attraverso la quale si potrebbe ottenere nel medio periodo una razionalizzazione dei costi di gestione mediante economie di scala, un rafforzamento della posizione della televisione nella negoziazione dei diritti con le controparti e l'apporto di nuovi mezzi finanziari immessi dall'azionista NewsCorp.

Per quanto riguarda le tendenze evolutive, si segnala l'ingresso nel mercato di un operatore internazionale quale il gruppo HCSC Italia S.p.A./TF1 SA che ha acquisito il controllo delle società Prima TV ed Europa TV. L'operazione è stata autorizzata dall'Autorità con [delibera n. 421/03/CONS](#) del 26 novembre 2003, relativamente al profilo della nazionalità, e successivamente perfezionata dalle parti nel dicembre 2003 e nel gennaio 2004. L'emittente Prima TV ha, inoltre, dedicato una quota significativa dei propri impianti alla diffusione in tecnica digitale terrestre ed ha dato l'avvio alla sperimentazione di alcuni canali soltanto nei primi mesi del 2004. L'ingresso dell'operatore HCSC Italia/TF1, ad oggi, in relazione alla programmazione proposta, non ha comportato rilevanti impatti sulla dinamica concorrenziale del mercato televisivo.

L'Autorità ha rilevato nella [delibera n. 226/03/CONS](#) come: *"non sia possibile allo stato adottare i provvedimenti previsti dall'art. 2, comma 7 della Legge nei confronti di soggetti che hanno superato le soglie di cui al comma 8, in base a elementi istruttori risalenti al triennio 1998-2000 e che occorre ora aggiornare con riferimento al triennio in corso."* Terminato l'aggiornamento e considerate le tendenze evolutive dei mercati, non si rilevano discordanze circa le valutazioni già svolte in merito alla dinamica competitiva nella [delibera n. 226/03/CONS](#).

In merito al grado di pluralismo del settore radiotelevisivo, richiamato dall'art. 2, comma 7 della legge n.249/97, nel corso dell'analisi svolta dall'Autorità sul triennio 2001-2003 non sono state riscontrate sostanziali variazioni rispetto a quanto verificato nella [delibera n. 226/03/CONS](#). In relazione alle risorse tecniche del mercato, come sopra menzionato, si è peraltro assistito al verificarsi di numerose cessioni di rami d'azienda e di impianti da parte di emittenti locali a favore delle maggiori emittenti televisive nazionali, mentre le risorse economiche e le quote di raccolta pubblicitaria rimangono

sostanzialmente concentrate nell'ambito dei soggetti notificati.

Inoltre, allo stato, non si sono verificate modifiche negli assetti strutturali del mercato, in relazione alla mancata applicazione dell'[art. 3, commi 7 e 9, della legge n. 249/97](#), in seguito all'adozione del [decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352](#), convertito con legge 24 febbraio 2004, n. 43. Pertanto non si rilevano tendenze alla deconcentrazione delle risorse tecniche ed ai conseguenti impatti sulla raccolta delle risorse economiche oggetto della presente analisi, così come poteva prospettarsi in relazione all'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale del 20 novembre 2002, n. 466 entro il termine "certo, e non prorogabile" del 31 dicembre 2003.

Per quanto riguarda l'impatto sulla distribuzione delle risorse economiche dello sviluppo della televisione digitale terrestre, si possono prospettare diverse dinamiche di medio/lungo periodo: da un lato la frammentazione degli ascolti che facilitano l'ingresso di nuovi fornitori di contenuti, per lo più per programmazioni destinate a target specifici, dall'altra la concentrazione nei confronti dei palinsesti generalisti che si caratterizzano per i rilevanti investimenti. Nel lungo periodo si potrà rilevare un impatto sulla distribuzione delle risorse economiche legato allo sviluppo di nuove forme di pubblicità interattiva o personalizzata che, allo stato, sono ancora in fase di progettazione.

Si rileva infine che in data 29 aprile 2004 il Parlamento ha approvato il d.d.l. 2175 – B – bis recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI radiotelevisione italiana S.p.A. nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, che è in fase di promulgazione e pubblicazione.

ACCERTATO CHE

a) Negli anni 2001-2003 la società RAI S.p.A. ha superato le soglie di cui all'[art. 2, comma 8 della legge n. 249/97](#) in ciascuno dei tre anni oggetto di analisi, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:

Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. a) legge 249/97	2001	2002	2003
RAI	40,3%	40,3%	38,1%

b) Negli anni 2001-2003 la società Sipra S.p.A. non ha superato le soglie di cui all'[art. 2, comma 8 della legge n. 249/97](#) in ciascuno dei tre anni oggetto di analisi, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:

Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. a) legge n. 249/97	2001	2002	2003
SIPRA	17,5%	17,3%	15,8%

c) Negli anni 2001-2003 la società Publitalia'80 S.p.A. ha superato le soglie di cui all'[art. 2, comma 8 della legge n. 249/97](#) in ciascuno dei tre anni oggetto di analisi, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:

Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. e) legge n.			
--	--	--	--

249/97	2001	2002	2003
PUBLITALIA'80	36,4%	35,5%	35,7%

d) Negli anni 2001-2003 la società RTI S.p.A. ha superato le soglie di cui all'[art. 2, comma 8 della legge n. 249/97](#) in ciascuno dei tre anni oggetto di analisi, avendo raccolto le seguenti quote di risorse:

Quota di raccolta risorse ex art. 2, comma 8, lett. A) legge n.249/97	2001	2002	2003
RTI	31,9%	31,2%	31,4%

e) Inoltre che:

1. la [delibera n. 226/03/CONS](#) art. 1, comma 1, ha accertato che le società RAI S.p.A., Publitalia'80 S.p.A. e RTI S.p.A., per il triennio 1998-2000, hanno superato i limiti di cui all'[art. 2, comma 8 della legge n. 249/97](#);
2. la medesima delibera ha effettuato formale richiamo alle società RAI S.p.A., Publitalia'80 S.p.A. e RTI S.p.A. affinché non ponessero in essere atti o comportamenti vietati ai sensi dell'[art. 2 della legge n. 249/97](#);
3. il superamento dei limiti di cui all'[art. 2, comma 8 della legge n. 249/97](#) prefigura nel contesto di mercato in esame posizione dominante ai sensi della legge medesima.

DELIBERA

Articolo 1

1. La conclusione dell'attività di analisi della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo, relativa agli anni 2001, 2002 e 2003, avviata con [delibera n. 226/03/CONS](#), con l'accertamento del superamento da parte delle società RAI S.p.A., RTI S.p.A. e Publitalia'80 S.p.A. dei limiti di cui all'[art. 2, comma 8 della legge n. 249/97](#), così come già accertato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, con la predetta delibera.
2. Il Commissario Vincenzo Monaci è incaricato di esaminare, riferire e proporre al Consiglio in merito alle misure da adottarsi ai sensi della [legge n. 249/97](#) in relazione agli accertamenti di cui al comma 1, anche alla luce dei mutamenti del quadro normativo di riferimento e dei risultati dell'esame in corso da parte dell'Autorità della complessiva offerta di programmi televisivi digitali terrestri previsto dalla legge n. 43/2004.

La presente delibera è notificata ai soggetti che partecipano al procedimento ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità e nel sito web: www.agcom.it.

Roma, 30 aprile 2004

IL COMMISSARIO RELATORE

Vincenzo Monaci

IL PRESIDENTE

Enzo Cheli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Alessandro Botto